RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, inserita nell'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004). Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto a marzo 2005, ed è in corso la procedura di infrazione.

La direttiva completa e consolida i dispositivi previsti dall'ordinamento comunitario in materia di diritti di informazione e consultazione dei lavoratori, facendo seguito a precedenti interventi legislativi che hanno dato luogo al recepimento della direttiva 94/45/CE sui comitati aziendali europei e della direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. E' inoltre in corso di recepimento la Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

L'introduzione di procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori è chiaramente legata alla necessità di "intensificare il dialogo sociale e le relazioni di fiducia nell'ambito dell'impresa per favorire l'anticipazione dei rischi, sviluppare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro ed agevolare l'accesso dei lavoratori alla formazione nell'ambito dell'impresa in un quadro di sicurezza, promuovere la sensibilizzazione dei lavoratori alle necessità di adattamento, aumentare la disponibilità dei lavoratori ad impegnarsi in misure e azioni intese a rafforzare la loro occupabilità, promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione dell'impresa e nella determinazione del suo futuro, nonché rafforzare la competitività dell'impresa[1]".

Il decreto legislativo, con il recepimento della direttiva in oggetto, rende uniformi le nozioni di informazione e consultazione dei lavoratori, favorendo un approccio comune alle decisioni d'impresa attraverso l'adozione, in via generale, dello schema di procedimentalizzazione dei poteri del datore di lavoro e, dato il suo campo di applicazione, è destinato a porsi come legge generale sui diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nell'impresa, sia in quanto costituisce la sola legge di disciplina generale dei diritti in questione, sia perché ha un campo di applicazione abbastanza ampio (le imprese e loro articolazioni organizzative di dimensione medio-piccola, con esclusione delle piccole e piccolissime dimensioni organizzative).

In particolare, in ordine ai contenuti dello schema di decreto legislativo si osserva che:

- **l'art. 1** fissa l'oggetto del provvedimento;

- **l'art. 2** fornisce definizioni tra cui quelle di impresa, unità produttiva, datore di lavoro, lavoratore, rappresentanti dei lavoratori, informazione e consultazione;

---

[1] Dichiarazione congiunta del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori, in GUCE n. L80, del 23 marzo 2002;

- **l'art. 3** detta i casi e le condizioni di applicabilità della normativa, e cioè a tutte le imprese pubbliche e private che abbiano più di 50 lavoratori situate in Italia e che esercitino una attività economica, anche non a fine di lucro;

- **l'art. 4** disciplina le modalità dell'informazione e della consultazione.
L'informazione deve riguardare: 1) l'andamento recente e quella prevedibile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e la situazione economica; 2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché le eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di rischio per l'occupazione; 3) le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, e delle procedure di informazione e consultazione. Le modalità della informazione contemplate dalla direttiva specificano che "l'informazione avviene secondo modalità di tempo e con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione".
Pertanto, per assicurare l'utilità del provvedimento, occorre che l'informazione abbia carattere preventivo, sia completa e oggettiva, sì da favorire il dialogo sociale nell'impresa sull'anticipazione dei rischi, la flessibilità dell'organizzazione del lavoro, l'adattabilità attraverso l'accesso dei lavoratori alla formazione e il miglioramento delle competenze.

- **l'art. 5** definisce le modalità di informazione e consultazione mediante applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

- **l'art. 6** stabilisce disposizioni in ordine alla salvaguardia della riservatezza delle informazioni; i rappresentanti dei lavoratori non sono autorizzati a rivelare a lavoratori o terzi informazioni ricevute in via riservata, nell'interesse dell'impresa o dell'unità produttiva. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecare danno. Il Giudice del lavoro è l'organo preposto cui possono far ricorso rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro.

- **l'art. 7** stabilisce la protezione di cui fruiscono i rappresentanti dei lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni.

- **l'art. 8** prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro che non rispetti le previsioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. L'organo preposto all'applicazione della sanzione è la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio.

- **l'art. 9** precisa le relazioni del presente decreto con le disposizioni nazionali;

- **l'art. 10** reca la clausola di invarianza della spesa.

1. Aspetti TECNICO-NORMATIVI

a) **Necessità dell'intervento normativo**

La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", prevedeva una delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, inserita nell'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004).
Trattasi di obbligo discendente dall'appartenenza all'Unione Europea.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il decreto proposto dà attuazione alla citata direttiva, introducendo nella legislazione nazionale specifiche norme in materia di diritti di informazione e consultazione dei lavoratori; restano ferme:

- le procedure di informazione e consultazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE, ed all'art. 2112, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e dall'art. 22 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con riferimento alla direttiva 2001/23/CE;
- le previsioni di cui ai D.lgs. 2 aprile 2002, n. 74, con riferimento alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.

Inoltre, il presente decreto non pregiudica i diritti riconosciuti dalle legge e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione e opera nel rispetto dei livelli di tutela già raggiunti in materia di informazione, consultazione e partecipazione.

c) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Lo schema di disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, trattandosi di recepimento conforme di direttiva.

d) **Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale**

Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni incidendo in materia di Ordinamento civile e, pertanto, ai sensi del Titolo V della Costituzione, articolo 117, di competenza esclusiva dello Stato.

e) **Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.**

Lo schema, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

2. elementi di *drafting* e linguaggio normativo

a) **individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Vengono introdotte definizioni tra cui quelle di impresa, unità produttiva, datore di lavoro, lavoratore, rappresentanti dei lavoratori, informazione e consultazione.

b) **verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto**

i riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3. Analisi dell'impatto della regolamentazione

a) **ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**
L'intervento coinvolge tutte le imprese pubbliche e private situate in Italia, che abbiano più di 50 lavoratori e che esercitino una attività economica, anche non a fine di lucro.
Le amministrazioni coinvolte sono il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Tribunale del lavoro.

b) **obiettivi generali e specifici**
Evitare che gravi decisioni che colpiscono i lavoratori siano prese e rese pubbliche senza l'osservanza di procedure adeguate di informazione e consultazione a carattere preventivo.

c) **aree di criticità**
non si rilevano aree di criticità

d) **presupposti attinenti alla sfera finanziaria ed economica**
sotto l'aspetto strettamente finanziario, le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

e) **strumento tecnico normativo appropriato**
come strumento normativo è stato individuato il decreto legislativo, in considerazione della peculiarità tecniche delle disposizioni recate.